



IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D. Lgs. n.169/2016;
- VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D. Lgs. n.169/2016;
- VISTO** il D.M. n. 41 del 1° febbraio 2021 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con il quale è stato nominato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** l'ordinanza AdSP. n. 41/19 e s.m.i.;
- VISTA** la delibera presidenziale n. 432 del 10.12.21 di approvazione del cronoprogramma dei lavori di "Riquilificazione dell'area monumentale del porto di Napoli nuovo terminal passeggeri alla calata Beverello" in corso di esecuzione da parte del R.T.I. CONSORZIO INTEGRA Soc. Coop. (mandataria) con sede legale in via Marco Emilio Lepido n. 182/2, Bologna C.F./P.IVA 03530851207 e alla BRANCACCIO COSTRUZIONI S.p.A. (mandante) con sede legale in via M. Tenore n. 14, Napoli C.F./P.IVA 03648620635;
- VISTA** l'ordinanza n. 1/23, relativa all'individuazione presso il piazzale Immacolatella Vecchia di un'area per stoccaggio mezzi e materiali a servizio del cantiere di realizzazione nuovo terminal passeggeri del Beverello, la cui capienza risulta ulteriormente ridotta, alla luce sia dell'attuale fase di lavorazione sia della richiesta avanzata dalla Capitaneria di Porto di poter usufruire di una parte di detta area;
- VISTA** l'ordinanza n. 34/23, relativa alla temporanea realizzazione di un punto d'ombra (gazebo) sulla banchina a riparo degli Ormeggiatori impegnati nelle attività sulla Calata Beverello, la cui necessità risulta ormai superata al termine della stagione estiva e non compatibile con l'ampliamento sopra citato;
- VISTA** la nota della Capitaneria di Porto acquisita al prot. n. 13437 del 12.5.23, con la quale si richiedeva l'individuazione di un'area di sosta nell'ambito portuale di Napoli - zona ponente - per il personale in servizio;
- VISTA** la nota prot. n. 24675 del 15.9.23 del R.U.P. relativa a: 1) la necessità di procedere all'ampliamento sul lato banchina del perimetro dell'area di cantiere del nuovo Terminal, 2) la necessità di rimodulare l'area di stoccaggio mezzi e materiali all'Immacolatella, al fine di consentire l'utilizzo di una parte di essa a favore della Capitaneria di Porto, 3) la conseguente necessità di individuare una diversa area di stoccaggio mezzi e materiali del cantiere sopra menzionato, aggiuntiva alla residua porzione dell'area dell'Immacolatella.
- RITENUTO** opportuno, allo scopo di consentire quanto sopra e procedere alla nuova fase di lavorazione del cantiere nuovo terminal Beverello, rendere l'area individuata libera da qualsiasi occupazione od attività possa costituire intralcio alla realizzazione degli stessi;
- RILEVATO** che l'area dell'Immacolatella può essere rimodulata, procedendo alla modifica dell'ord. 1/23, assegnando la metà di essa alla Capitaneria di Porto e individuando una fascia di mq 200 presso il piazzale di pre-imbarco quale area di stoccaggio mezzi e materiali del cantiere Beverello;
- VISTI** gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;
- PRESO ATTO** della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

IL DIRIGENTE
DA Ugo VESTRI



ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

IL SEGRETARIO GENERALE
Arch. Giuseppe CRITELLI

RENDE NOTO

Che, allo scopo di eseguire i lavori di realizzazione del nuovo terminal della Calata Beverello, è individuata un'area aggiuntiva di cantiere, riportata in planimetria all. 1B quale "Fascia di cantiere" e, pertanto

ORDINA

Art.1

A decorrere dall'entrata in vigore dell'ordinanza e fino al termine dei lavori, come da comunicazione da inviarsi a cura della Direzione dei lavori, è vietato l'accesso, il transito, la fermata, la sosta di persone e veicoli (ad eccezione del personale e dei mezzi degli addetti ai lavori) ed ogni altro utilizzo dell'area demaniale della calata Beverello, meglio individuata nella allegata planimetria quale "Fascia di cantiere" **Tale aree dovranno essere sgombrare da ogni merce/materiale /veicoli ivi depositati all'infuori di quelli riconducibili alla ditta esecutrice dei lavori. Le merci/materiali/automezzi presenti nelle aree oggetto della presente ordinanza saranno rimossi d'ufficio con oneri a carico dei proprietari.**

Art. 2

L'Impresa realizzatrice dei lavori in argomento dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. garantire sempre il transito dei passeggeri durante le ore di esercizio dei servizi di navigazione;
2. provvedere alla delimitazione delle aree interessate dai lavori con segnalazione diurna e notturna conforme alle normative e leggi vigenti, e con una recinzione provvisoria avente caratteristiche di resistenza tali da renderla idonea a sopportare la forte azione del vento e possibili urti veicolari e dei mezzi che operano sulle banchine, impegnandosi a migliorarla su richiesta della Stazione Appaltante;
3. adottare nell'esecuzione delle attività di delimitazione tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza dei propri operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio o di danno ricadrà pertanto sull'impresa appaltatrice, restandone sollevata la Stazione Appaltante, nonché il personale da essa preposto alla Direzione Lavori;
4. garantire il transito pedonale e veicolare autorizzato da parte dei fruitori delle aree portuali e l'ormeggio, il transito e le attività connesse alle navi, avendo in considerazione gli accosti giornalieri;

Art.3

L'area dell'Immacolatella Vecchia, compresa tra i due varchi della concessione GNV ed individuata dall'ordinanza n.1/23 quale area di stoccaggio mezzi e materiali a servizio del cantiere nuovo Terminal Beverello, è rimodulata secondo quanto indicato in planimetria all. 1C, per cui la metà di essa è adibita ad area di sosta per la Capitaneria di Porto di Napoli.

L'area di mq 200 circa del piazzale di pre-imbarco, sita in adiacenza alla recinzione portuale e meglio individuata in verde nella allegata planimetria all. 1D è adibita, fino a termine esigenza, ad area di cantiere per deposito mezzi e materiali per i lavori di "Riqualificazione dell'area monumentale del porto di Napoli nuovo terminal



passaggeri alla calata Beverello" in corso di esecuzione da parte del R.T.I. CONSORZIO INTEGRA Soc. Coop. (mandataria) con sede legale in via Marco Emilio Lepido n. 182/2, Bologna C.F./P.IVA 03530851207 e alla BRANCACCIO COSTRUZIONI S.p.A. (mandante) con sede legale in via M. Tenore n. 14, Napoli C.F./P.IVA 03648620635;.

L'impresa appaltatrice dovrà:

- provvedere alla delimitazione dell'area di cantiere con segnalazione diurna e notturna conforme alle normative vigenti e con una recinzione avente caratteristiche tali da renderla idonea a sopportare la forte azione del vento;
- adottare nell'esecuzione delle attività tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza dei propri operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Nell'area sopra menzionata è vietata l'effettuazione di qualsiasi operazione portuale, l'accesso, il transito di persone e/o mezzi, la fermata e la sosta di veicoli e pedoni, il deposito di merci/materiali nonché ogni altro uso pubblico od altra attività connessa con il porto, ad eccezione delle attività connesse con i menzionati lavori.

Art. 4

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare causa la mancata osservanza delle disposizioni in essa contenute, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 5


E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che resterà valida dalla data di pubblicazione fino a conclusione lavori. E' abrogata l'ordinanza n. 34/23.

Napoli, li 20.09.2023

IL PRESIDENTE


Avv. Andrea ANNUNZIATA

ALL. P.B.



AREA OPERAZIONI DI IMBARCO/SBARCO

All. 1.18



ALL. 1. B

